

GIP PRESSO
 PRETURA ROMA
 16 OTTOBRE 1998
 GIUDICE: IANNIELLO

Riservatezza • Cronaca di una vicenda nota • Dati attinenti la vita sessuale • Reato previsto dall'art. 35 legge n. 675 del 1996 • Esclusione.

La ricostruzione giornalistica di una vicenda già nota (« delitto del Circeo ») effettuata per indagare la personalità degli autori del reato, non configura l'ipotesi del trattamento di dati concernenti la vita sessuale (intesa quale sintesi di interessi, preferenze, abitudini o patologie) della vittima del reato.

Riservatezza • Divulgazione di dati • Esercizio della professione giornalistica • Reato • Esclusione • Condizioni.

Il consenso dell'interessato al trattamento di dati personali

non è necessario allorché il trattamento stesso è effettuato nell'esercizio della professione giornalistica e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Radiotelevisione divulgazione delle generalità e dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale • Fatti anteriori alla disciplina della legge n. 66 del 1996 • Reato esclusione.

Non può ipotizzarsi il reato di cui all'art. 734-bis cod. pen. in relazione a fatti di violenza sessuale commessi anteriormente alla disciplina prevista dall'art. 734-bis cod. pen.

Il Giudice dott.ssa R. Ianniello letti gli atti del procedimento penale sopraindicato nei confronti di Ignoti ritenuti responsabili del reato p. e p. dagli artt. 22 e 35 legge 675/96; esaminata la richiesta di archiviazione del P.M. pervenuta in data 13 ottobre 1998

Osserva

Le argomentazioni del P.M. sono condivisibili poiché esse correttamente delineano l'ambito di applicazione della normativa di cui alla legge 675/96.

Premessa la definizione del concetto di « trattamento » e di « dato personale » quali indicati nella legge va anzitutto osservato come nella fattispecie in esame non pare applicabile la disciplina, più restrittiva, riservata dalla legge al trattamento dei « dati sensibili ».

Con tale concetto l'art. 22 della legge individua « i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale », rendendone possibile l'utilizzo solo su consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

La ricostruzione giornalistica di una vicenda già nota (« delitto del Circeo ») effettuata per indagare la personalità degli autori del reato, non configura l'ipotesi del trattamento di dati concernenti la vita sessuale (intesa quale sintesi di interessi, preferenze, abitudini o patologie) della vittima del reato.

L'esame del contenuto della intervista, acquisito in trascrizione agli atti, conferma l'assenza di qualsiasi riferimento ai dati sopra detti, ed anzi la trasmissione appare improntata ad indagare la complessa personalità di Angelo Izzo anche in relazione ad altre vicende giudiziarie (fatti di terrorismo « nero »); non vi è né insistenza né morbosa attenzione a particolari del delitto in danno della Colasanti, la cui vita sessuale non viene presa in esame.

Deve pertanto escludersi che si verta nella ipotesi di utilizzo di dati sensibili.

Anche alla stregua della disciplina generale prevista dalla legge 675/96 il comportamento dei giornalisti televisivi non ha rilievo sotto il profilo penale ex art. 35 della legge.

Il consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali non è necessario allorché « il trattamento stesso è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca ed in particolare della essenzialità della informazione riguardo a fatti di interesse pubblico » (artt. 20 lett. g e 25, comma 1 legge citata).

Nel caso di specie la trasmissione realizzata per essere mandata in onda dalla RAI riveste — in aderenza alle regole contenute nel codice di deontologia professionale pubblicato sulla *G.U.* 3 agosto 1998 — i caratteri della essenzialità della informazione e dell'esercizio del diritto di cronaca « in ragione della qualificazione dei protagonisti » (v. art. 6 codice deontologico cit.).

È pertanto esclusa la configurabilità del reato di cui all'art. 35 legge 675/96.

Neppure può ipotizzarsi in via subordinata il diverso reato di cui all'art. 734-bis c.p., atteso che i fatti nei quali venne coinvolta la Colasanti, oltre che anteriori alla disciplina di cui all'art. 734-bis, sono ampiamente noti e nessuna divulgazione degli stessi viene realizzata dalla trasmissione.

Rimane salva per la denunciante la possibilità di ottenere in sede civile adeguati provvedimenti a tutela della sua riservatezza.

Il master in sequestro deve essere immediatamente restituito in favore dell'avente diritto.

Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al Garante, ai sensi dell'art. 40 legge 675/96.

P.Q.M. — Accoglie la richiesta di archiviazione formulata dal P.M., al quale ordina la restituzione degli atti.

Ordina l'immediato dissequestro e la restituzione alla RAI del master della trasmissione televisiva « Storie Maledette ».

Visto l'art. 40 legge 675/96 ordina la trasmissione di copia del presente provvedimento, a cura della cancelleria, al Garante per la tutela del trattamento dei dati personali.

**DATO O NOTIZIA?
LA TUTELA DELLA
RISERVATEZZA
E IL DIRITTO DI CRONACA**

tutela dei dati personali¹: la composizione degli interessi contrastanti del diritto alla cronaca e della protezione dei dati sensibili.

La Procura presso il Tribunale aveva sequestrato una trasmissione centrata su Angelo Izzo e sulla ricostruzione del delitto del Circeo, di cui era stato uno dei protagonisti; la vittima aveva denunciato la violazione dell'art. 35 della legge 1996 n. 675².

In particolare la denunciante lamentava che, senza rispettare l'art. 22 della legge n. 675³, senza che avesse prestato il consenso, fosse stata diffusa la notizia che aveva subito la violenza, dato relativo alla propria vita sessuale.

L'originaria competenza del Tribunale si è, in seguito, trasferita alla Pretura⁴.

1. I provvedimenti pubblici — una delle prime applicazioni della legge n. 675 — hanno il destino del leading case. Propongono un'approfondita analisi della normativa e variegate soluzioni per il caso concreto, che riguarda uno dei punti nevralgici della legge sulla

¹ Hanno commentato la legge sulla riservatezza: AA.VV., *Guida alla tutela della privacy, Guida al diritto*, dicembre 1996; Id., 1° febbraio 1997; G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, Milano, 1997; R. IMPERIALI e R. IMPERIALI, *La tutela dei dati personali*, ed. *Il Sole-24 Ore*, L'Aquila, 1997; E. GIANNANTONIO, M.G. LOSANO, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La tutela dei dati personali. Commentario alla legge 675/1996*, Padova, 1997; V. CUFFARO e V. RICCIUTO, *La disciplina del trattamento dei dati personali*, Torino, 1998. In particolare sugli aspetti penali: G. BUTTARELLI, *op. cit.*, pag. 527 segg.; G. CORRIAS LUCENTE, *Sanzioni penali e amministrative a tutto campo*, Guida al diritto, 1° febbraio 1997, pag. 82; Id., *sub artt. 34 a 38*, in *La tutela*, cit., pag. 357 segg.; Id., *Profili penali della recente legge sul trattamento dei dati personali*, in *Studium juris*, 1998, I, pag. 1.

² Art. 35: 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 11, 20 e 27 è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un

danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'art. 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

3. Se dai fatti di cui al comma 1 e 2 deriva nocumento la reclusione è da uno a tre anni.

³ Art. 22: 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante ».

⁴ L'art. 30, comma 5 della legge 1990 n. 233, c.d. legge Mammì, prevede la competenza del Tribunale per i soli reati indicati dai commi 1, 2 e 4 dello stesso articolo, che ovviamente non contemplano le fattispecie della legge 1996 n. 675; le quali in ragione della pena sono di competenza pretorile. In generale sugli aspetti penali della legge Mammì: L. FIORAVANTI, *Statuti penali dell'attività televisiva*, Milano, 1995 ed autori ivi citati; sulla norma processuale G. CORRIAS LUCENTE, *Prime osservazioni sugli aspetti penali della legge di disciplina del sistema radiotelevisivo*, in questa *Rivista*, 1991, pag. 423, part. pag. 432.

2. La richiesta ed il decreto di archiviazione escludono la rilevanza penale, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 675/1996, dei riferimenti a Donatella Colasanti contenuti nella trasmissione televisiva.

La decisione del caso richiede l'analisi e l'esegesi dell'art. 22 (norma di tutela dei dati sensibili); dell'art. 25 (norma derogatoria per i giornalisti rispetto al trattamento dei dati sensibili); delle norme del codice deontologico (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1998, il cui rispetto rappresenta condizione di liceità della cronaca ai sensi degli artt. 12 lett. d), e 25 della legge) ed, infine, dell'art. 35 (fattispecie incriminatrice della violazione dell'art. 22) e, particolarmente, dei rapporti esistenti tra le diverse norme.

I due provvedimenti pervengono alla medesima soluzione e presentano il nucleo argomentativo identico ed alcune motivazioni simili. La richiesta di archiviazione è articolata in forma più complessa: manifesta, in alcune sue parti, vocazione a porsi come modello decisorio di una serie indeterminata di casi; si distacca dunque dal caso concreto e detta regole di portata generale; il decreto di archiviazione recupera — pur mantenendo inalterata la trama del tessuto argomentativo — la stretta aderenza al fatto specifico.

La richiesta di archiviazione scandisce le premesse decisorie in 15 punti, distinti con le lettere dalla *a*) alla *o*), classificabili in cinque affermazioni di principio ciascuna delle quali capace di generare l'archiviazione:

A) la divulgazione di una singola notizia non è compresa nell'ambito di applicazione della legge n. 675;

B) la notorietà del fatto elide l'esigenza di riservatezza e l'applicabilità dell'art. 35 della legge;

C) la notizia di un episodio di cronaca è sottratta alla area di interesse della legge n. 675 e ricade nella disciplina del solo codice deontologico;

D) l'identità della vittima di un delitto di violenza sessuale non può considerarsi dato attinente la vita sessuale;

E) non si configura la contravvenzione prevista dall'art. 734-bis c.p. quando l'identità della vittima è già notoria ed ampiamente divulgata, inoltre la stessa norma non trova applicazione per fatti di violenza carnale commessi nel vigore della disciplina precedente la novella introdotta con la legge n. 66 del 1996.

I singoli punti, per la loro rilevante importanza, meritano di essere parzialmente analizzati.

A) La prima questione che il P.M. risolve è quella che riveste superiore rilevanza giuridica.

Il principio affermato (nei punti *b*), *c*), *d*) esclude sul piano generale che la legge n. 675 e, conseguentemente, la figura di reato prevista dall'art. 35 (trattamento illecito dei dati personali) si applichino alla diffusione di una singola notizia; corollario della tesi è un'interessante distinzione fra « trattamento del dato » e « divulgazione della notizia ».

Tale interpretazione si fonda sulla Direttiva europea n. 46 del 1995, punto 27: « riguardo al trattamento manuale la presente direttiva si applica soltanto agli archivi e non ai fascicoli non strutturati, secondo criteri relativi alle persone che consentano un facile accesso ai dati personali ».

Dalla direttiva sono tratte due proposizioni:

— « il riferimento all'illecito trattamento di dati personali implica una (illecita) attività di registrazione, elaborazione e fissazione di basi di dati (archivi data-bases) illegittimamente trattati, aventi quale effetto tecnico la precisa individuazione — mediante interconnessione relazionale — di singoli individui, sulla base di riscontri incrociati del contenuto delle informazioni relazionate »;

— « la mera diffusione di un singolo dato non costituisce reato ».

Il sillogismo esclude l'onnivora capacità della legge di regolare qualunque diffusione di dati personali, indipendentemente dalla preesistente strutturazione di un archivio e senza considerare la quantità di dati raccolta e la loro organizzazione.

Il tema è centrale; comporta la determinazione dell'intero ambito applicativo della legge n. 675, che — quantomeno ai primi commentatori — è parso più esteso rispetto a quello delimitato da altre leggi europee e dai progetti di legge italiani⁵. Il principale elemento di novità è stato individuato nel carattere marginale conferito alla nozione di « banca dati », che costituisce perno ed oggetto delle altre legislazioni. L'indirizzo interpretativo è efficacemente sintetizzato nel rilievo che la legge italiana ha spostato il baricentro della tutela dalla nozione di « banca dati » a quella di « trattamento »⁶; ne derivano ingerenze in un settore diverso da quello degli archivi organizzati.

Siffatta osservazione, per quanto suggestiva ed efficace a definire l'orbita della legge, non risolve la questione che interessa, trasferisce il problema e richiede di identificare il « trattamento » normativamente rilevante.

A tal proposito, non si può trascurare che il tema è insidioso, per l'ambiguità che inerisce alla nozione legislativa di « trattamento », contenuta nell'art. 1, lett. b) della legge⁷.

Punteggiatura e preposizioni della norma — che elenca le definizioni « autentiche » — non chiariscono se il trattamento rilevante sia l'insieme delle operazioni indicate (neppure tassativamente) ovvero ciascun singolo segmento individuato; è evidente che siffatta ambiguità si riflette sulla soluzione del caso che interessa: non necessariamente infatti la divulgazione di una notizia è preceduta dalle attività organizzative descritte nell'art. 1, lett. b) della legge. In altri termini il riferimento a « qualunque operazione o complesso di operazioni concernente la diffusione » deve necessariamente rappresentare un di più rispetto alla mera diffusione.

L'equivocità della disposizione è stata notata dagli interpreti: « la lett. b) non precisa se le operazioni ivi minuziosamente previste debbano essere tutte compresenti, perché si possa ritenere realizzato il trattamento dei dati, ovvero sia sufficiente a tale fine anche solo una di esse o almeno di una loro parte: ritenere sufficiente il compimento di una sola di tali ope-

⁵ V. FRANCESCHELLI, *sub art. 3, La tutela*, cit., p. 32.

⁶ G. BUTTARELLI, *op. cit.*, pag. 150.

⁷ 1, lett. b) « per "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con-

cernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati ».

razioni dilaterrebbe fuori di ogni ragionevole misura l'ambito di applicazione della legge »⁸.

Ragioni di interpretazione letterale e teleologica convincono che la legge non ha riguardo alla singola operazione relativa ad un unico dato e, dunque, alla mera diffusione di una notizia.

L'assunto discende innanzitutto dalla formulazione letterale della norma incriminatrice: l'art. 35, comma 1 e 2 descrive infatti l'attività di chi « procede al trattamento di dati personali » e di chi « comunica o diffonde dati personali »; se ne ricavano due preziose indicazioni interpretative. La prima scaturisce dalla descrizione della condotta tipica e dal confronto tra i due commi della norma penale: infatti, il primo sanziona il trattamento in violazione di norme che regolano la divulgazione; l'altro la diffusione in violazione di norme che disciplinano il trattamento. Le due proposizioni normative dimostrano che l'operazione di diffusione deve essere specificamente individuata dalla fattispecie penale per essere autonomamente soggetta a sanzione; dunque, che l'attività di rivelazione non può essere isolata dall'insieme delle operazioni che costituiscono il trattamento, in difetto di una specifica indicazione normativa. Assume, peraltro, decisiva portata il rilievo che l'art. 35, comma 2 sanziona la divulgazione di dati sensibili, purché « in violazione dell'art. 22 », e cioè in contrasto con le regole che presiedono proprio al « trattamento » degli stessi dati; tale formulazione, infatti, attraverso il richiamo alla norma di disciplina, determina che il delitto sia configurabile soltanto quanto la divulgazione del dato segua il trattamento in forma illecita e cioè la serie di operazioni elencate dall'art. 1 lett. b).

La seconda osservazione dipende dal significativo uso del plurale « dati personali », che esclude la riconducibilità alla fattispecie incriminatrice della condotta che abbia ad oggetto un unico dato.

Tali indicazioni confermano perciò la fondatezza dell'impostazione seguita dalla richiesta di archiviazione.

Una diversa tesi è stata sinteticamente formulata, da Buttarelli, il quale ha sostenuto che anche la diffusione della singola notizia è riconducibile alla nozione di trattamento di dati: « l'art. 25 appare troppo rigido, anche in considerazione del fatto — probabilmente sottovalutato — che la legge (incluso lo stesso art. 25) si applica non solo alle banche dati create dal giornalista, ma anche alla mera raccolta e divulgazione di una notizia che non sia immagazzinata dopo la pubblicazione in archivi diversi da quelli che riproducono l'edizione stampata anche su supporto informatico »⁹.

L'assunto si espone a due rilievi: dell'uno si fa portatore lo stesso interprete, quando censura l'impostazione di tutela e politica criminale, definendola afflitta da soverchia « rigidità »; dall'altro canto — ciò che più conta — la conclusione proposta non può essere tratta dall'art. 25 della legge; la tesi citata, invero non considera né la lettera, né la *ratio* della norma, che deroga per i giornalisti alla disciplina comune.

Va innanzitutto rilevato che anche l'art. 25 (così come la norma incriminatrice dell'art. 35) contiene l'esplicito riferimento, di genere plurale,

⁸ BORRUSO, *Una privacy informatica senza nessun segreto*, Guida al diritto, 1° febbraio 1997, cit., p. 62.

⁹ G. BUTTARELLI, *op. cit.*, pag. 412.

ai « dati » (« il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'art. 22 »); né pare sostenibile che l'uso del plurale sia necessitato e non costituisca sintomo interpretativo; se così fosse anche nella nomenclatura definitoria il legislatore avrebbe dovuto utilizzare il plurale, invece l'art. 1 lett. c) contiene la definizione del termine al singolare (« dato personale »).

Inoltre, l'art. 25 prende in considerazione il « trattamento » senza definire se con tale termine debba intendersi la diffusione di una notizia su un singolo individuo ovvero l'organizzazione di un complesso di dati strutturati in archivio ed il suo uso nella confezione di uno scritto giornalistico.

La mancanza di specificazione priva di autonoma capacità definitoria la norma scriminante e reinnesta la problematica nel solco interpretativo tracciato dall'art. 1, lett. b), preso dianzi in esame. La formulazione dell'art. 25 perciò offre spunto per confermare la tesi svolta dal P.M.

Sarebbe del resto singolare che proprio una norma scriminante, intesa per sua natura a delimitare l'ambito di applicazione di un reato e ad ampliare l'area dei diritti di un soggetto, in questo caso i giornalisti, divenga strumento di interpretazione *in malam partem* della fattispecie incriminatrice; in altre parole comprima diritti dello stesso soggetto che dovrebbe, invece, favorire.

La richiesta di archiviazione, nel circoscrivere l'applicazione della legge ai soli fenomeni strutturati, fornisce un'interpretazione conforme alle fonti normative europee, alla lettera ed alla *ratio* delle disposizioni italiane, coerente con il buon senso e tale da rendere ragionevoli anche le severe scelte sanzionatorie operate dal legislatore.

L'apparato penalistico mostra, infatti, peculiari caratteristiche che divengono funzionali all'interpretazione della legge stessa.

Le fattispecie incriminatrici accessorie alla legge n. 675 presentano alcuni comuni denominatori che possono rappresentare una guida esegetica al sistema di tutela della riservatezza ed alla delimitazione del campo operativo dello stesso¹⁰.

Innanzitutto, è rilevabile una stretta interdipendenza fra le norme di disciplina e le fattispecie incriminatrici, collegata alla tecnica del rinvio alla norma extrapenale impiegata dal legislatore nella costruzione di tutte le figure di reato.

In secondo luogo, l'intervento della sanzione penale è oltremodo esteso con un uso spropositato della discrezionalità conferita agli Stati membri dall'art. 10 della Convenzione del Consiglio di Europa n. 108 del 1991¹¹: sono introdotte in tre articoli di legge ben sedici nuove figure di reato.

A ciò si aggiunge la severità delle sanzioni previste: l'introduzione di figure delittuose in luogo che contravvenzionali, la previsione della reclusione come pena principale (non alternativa alla pena pecuniaria) che significa precludere le obblazioni anche per i fatti di modesta entità.

¹⁰ Per una più vasta analisi G. CORRIAS LUCENTE, *Banche dati*, cit., pag. 358; ID., *Profili penali*, pag. 2.

¹¹ Art. 10 convenzione n. 108/1991: « ciascuna parte si impegna a stabilire san-

zioni appropriate per le violazioni alle disposizioni del diritto interno che danno attuazione ai principi fondamentali per la protezione dei dati enunciati nel presente capitolo ».

La gravità delle pene genera evidenti sperequazioni ove la si compari alle sanzioni previste per fatti che aggrediscono beni che rivestono, nella gerarchia costituzionale, rilievo superiore: ad esempio lesioni e omicidio colposo od anche la diffamazione, la cui pena massima è incrementata dalle circostanze aggravanti e che, tuttavia, per il reato semplice, consente l'applicazione della sola pena pecuniaria.

La scelta di costruire le fattispecie della legge n. 675 secondo il modello dei reati di pericolo ed omissivi, propri tipicamente posti a presidio di interessi collettivi o diffusi¹², appare funzionale al rilievo conferito al bene della riservatezza dal legislatore; senonché — nel conflitto con altro bene di rango costituzionale, come la libertà di manifestazione del pensiero ed il diritto di cronaca — il ricorso a tale tecnica di tutela deve dirigere l'interprete verso la prevalenza del bene compresso (l'informazione) piuttosto che di quello esposto a pericolo (la riservatezza).

L'apparato sanzionatorio appare, dunque, coerente con la tesi che siano incriminate violazioni delle leggi commesse attraverso banche dati organizzate, potenzialmente lesive degli interessi di una collettività di individui, piuttosto che attraverso la divulgazione di una unica informazione lesiva della riservatezza di un singolo. È auspicabile, dunque, che l'opera esegetica si indirizzi secondo criteri che — attraverso l'interpretazione letterale e sistematica — riducano la portata applicativa delle norme per evitare gli scompensi che al sistema deriverebbero dalla evidente sproporzione tra la modesta entità dei fatti e la severità delle pene applicabili.

Appare evidente che l'insieme delle caratteristiche esibite dallo strumentario penalistico e, particolarmente, la severità si giustificano soltanto ritenendo che le norme incriminatrici (salva diversa indicazione della norma di disciplina) contemplino fenomeni strutturati e non singole operazioni avente ad oggetto singoli dati.

Per segnalare i rischi di diverse interpretazioni è efficace l'icastica opinione espressa da Zeno-Zencovich (autore non sospettabile di indifferenza al bene della riservatezza) in merito all'art. 22: « la disposizione ... costituisce norma eccezionale rispetto al complesso di disposizioni concernenti i dati ordinari ». « Se si considera la riservatezza come un diritto a consistenza concentrica, vediamo al cuore di essa i dati sensibili, mentre nei cerchi più distanti si collocano i dati non sensibili » e suggerisce, nutrendo fondata preoccupazione: « tale specialità comporta per un verso una forza derogatrice, per altro verso l'esigenza di una sua interpretazione restrittiva, al fine di evitarne una espansione ipertrofica che finirebbe per travolgere la regola »¹³.

B) Il secondo criterio decisivo della richiesta risiede nell'esposizione al punto e): la notorietà dei protagonisti e della vittima del delitto contraddice la riservatezza ed assoggetta il caso al solo codice deontologico dei giornalisti.

L'effetto correlato alla notorietà del fatto è interessante: l'ulteriore divulgazione di una informazione nota (per quanto consista in dato personale) si sottrae all'applicazione della legge n. 675; sul piano penale si rea-

¹² Cfr. G. CORRIAS LUCENTE, *Banche dati*, cit., pag. 359.

¹³ V. ZENO ZENCOVICH, *op. cit.*, pag. 203.

lizza il meccanismo dell'assenza di offensività: la precedente divulgazione ha esaurito la carica lesiva del dato ed escluso ulteriori esigenze di protezione della riservatezza. In sintesi si applica alla riservatezza la medesima regola che opera per il segreto: la sua divulgazione contraddice l'essenza del segreto e fa venir meno la necessità di tutelarlo.

C) Autonomia risolutiva presentano inoltre i punti *f), g), h), i), k), l), m)* della richiesta, che delineano una rilevante distinzione tra dato e notizia su un episodio di cronaca e postulano per quest'ultima l'esistenza di una vera e propria « riserva autodisciplinare » prescritta dall'art. 25 della legge n. 675¹⁴. Secondo il P.M. la norma preclude apprezzamenti del giudice penale « rispetto alla attività dei mezzi di comunicazione di massa legittimati alla cronaca di episodi ». È affermata la prevalenza dell'art. 5 del codice per i giornalisti, finalizzato a garantire il diritto di informazione su fatti di interesse pubblico, purché sia rispettato il criterio dell'essenzialità dell'informazione.

L'art. 25 individua i presupposti che legittimano i giornalisti a trattare i dati sensibili senza il consenso dell'interessato: il primo è un limite obiettivo: « nell'esercizio dell'attività giornalistica »; il secondo funzionale: « per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità »; gli ultimi due contenutistici: « nel rispetto del diritto di cronaca » (si tratta dei noti limiti di elaborazione giurisprudenziale: verità della notizia, interesse pubblico e espressione civile dei modi) e « dell'essenzialità dell'informazione ».

L'art. 25, comma 1, seconda parte inoltre afferma che: « nei casi previsti dal presente comma il trattamento svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 » (deontologico dei giornalisti) « può essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante ».

Come nota il P.M. nella richiesta commentata, si tratta di una vera e propria « riserva autodisciplinare »; le norme da prendere in considerazione per delinearne i termini sono gli artt. 5 e 6.

L'uno descrive i doveri del giornalista nella « raccolta » dei dati sensibili¹⁵; esordisce con un'affermazione di principio di rilevante portata, che ribalta la prospettiva della legge: pone in primo piano il dovere del

¹⁴ L'attuale formulazione dell'art. 25 (emendata dal D.Lgs. 13 maggio 1998 n. 171) prevede che: « Il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'art. 22 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti d'interesse pubblico... Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza l'autorizzazione del garante ». La precedente formulazione escludeva dalla deroga citata i dati attinenti lo stato di salute e la vita sessuale, i quali venivano a costituire una sorta di categoria a se stante (quasi dati ultrasensi-

bili) e non potevano essere oggetto di rivelazione senza il consenso dell'interessato. Il regime presentava caratteristiche assurde corrette dalla novella.

¹⁵ Art. 5: 1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti. 2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

giornalista di informare il pubblico: « garantisce il diritto di informazione su fatti d'interesse pubblico ». Tale diritto è subordinato a due condizioni: il rispetto del limite dell'essenzialità (duplicato del termine contenuto nell'art. 25 per derogare alla necessità del consenso) e l'esclusione di « riferimenti a congiunti o soggetti estranei » (tale condizione può essere intesa come specificazione subiettiva della regola dell'essenzialità dell'informazione).

Il limite dell'essenzialità dell'informazione è definito dall'art. 6 del codice deontologico: purché le notizie siano di interesse pubblico o sociale, l'informazione può essere anche « dettagliata » e non ritenuta contraria con il rispetto della sfera privata quando sia « indispensabile per l'originalità del fatto » o « della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto », nonché della « qualificazione dei protagonisti »¹⁶. Tale limite comporta la valutazione dell'intero contesto descrittivo per verificare la pertinenza di esso alla notizia relativa al dato sensibile e s'identifica pertanto con il rapporto fra l'ampiezza narrativa e le ragioni d'interesse della stessa. L'interesse pubblico o sociale costituisce perciò parametro di due valutazioni: quella obiettiva richiesta dal limite dell'essenzialità e quella stilistica presupposta dal limite della continenza formale (componente del diritto di cronaca).

La duplice aggettivazione (« pubblico » o « sociale ») merita di essere esaminata; non può, infatti, essere ritenuta un pleonismo: la distinzione tra rilevanza « pubblica » o « sociale » esiste e può ragionevolmente fondarsi sulla qualità o posizione rivestita dal soggetto nell'ordinamento o nella vita politica (« pubblica ») ovvero sull'importanza che un fatto di cui l'interessato sia protagonista rivesta per l'opinione pubblica (« sociale »). La differenziazione sta, dunque, nella natura subiettiva od obiettiva della fonte dell'interesse pubblico, che sostiene il dovere d'informazione.

L'art. 11 del codice deontologico (adottato dal Consiglio Nazionale dei giornalisti) prevede, inoltre: « il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata od identificabile. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento della essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica ».

Il codice deontologico, dunque, introduce una disciplina distinta per le notizie che attengono la sfera sessuale dei cittadini comuni e di coloro che occupano posizioni o rivestono ruoli di rilevanza pubblica o sociale.

Le scelte legislative in materia di diritti dei giornalisti hanno suscitato contrastanti valutazioni: la stessa disciplina ha generato critiche per l'im-

¹⁶ Art. 6: 1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. 2. La sfera priva-

ta delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. 3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

munità concessa ai giornalisti e censure per l'eccessiva compressione della libertà di stampa¹⁷. Le antinomiche valutazioni sono l'evidente segno della rilevanza politica e sociale della materia, nonché della difficoltà di individuare un punto di equilibrio soddisfacente della disciplina.

Non ritengo tuttavia che proprio la materia dei dati sensibili possa costituire oggetto di reazioni preoccupate; come rilevato dalla dottrina, la tutela di tale genere di dati persegue due scopi¹⁸: evitare discriminazioni (da qui l'esigenza di inserirvi i dati attinenti la razza, le opinioni politiche etc.) ed assicurare la segretezza connaturata a talune manifestazioni della persona (salute e sfera sessuale) — che l'art. 22 garantisce attraverso le cautele prescritte (consenso dell'interessato ed autorizzazione del Garante). Affatto estranee alle finalità di tutela perseguite dal legislatore sono compressioni del diritto-dovere di informazione tali da precludere la pubblicazione, ad esempio, del rapporto Starr o del presente commento.

Quanto alla nomenclatura, i provvedimenti pubblicati, per la motivazione che li sorregge, non affrontano il tema di teoria generale dell'inquadramento della fattispecie dell'art. 25 nell'ambito degli elementi negativi del fatto, ovvero delle cause di giustificazione.

Altrove si è ravvisata la seconda figura sulla base di dati sintomatici estratti dalla formulazione letterale della norma (che non si innesta nella fattispecie incriminatrice, ma ne paralizza l'operatività) e dalla complessità di accertamento del fatto negativo, legata alla verifica dell'attività, degli scopi del trattamento, del rispetto dei limiti del diritto di cronaca e dell'essenzialità dell'informazione¹⁹.

D) Il punto j) espone un'altra premessa sufficiente, attraverso la definizione di « dati attinenti la vita sessuale ». La richiesta introduce la distinzione tra questi — identificati con « particolari abitudini o patologie che attengono alla sfera intima dei comportamenti dell'individuo » — e la ricostruzione cronachistica di un episodio di violenza sessuale. Sinora la definizione non era stata delineata se non in senso negativo: di comprendere anche dati diversi da quelli idonei all'identificazione del sesso dell'individuo²⁰.

La differenza esposta trova conferma anche nell'interpretazione sistematica ed in particolare nella fattispecie dell'art. 734-bis c.p. che autonomamente incrimina la divulgazione dell'identità della vittima dei delitti di violenza sessuale²¹.

E) I punti n) ed o) evadono dall'applicazione della legge n. 675 e verificano la configurabilità dell'art. 734-bis c.p., esclusa per il caso concreto, da duplice motivazione:

— per ragioni di interpretazione letterale, in quanto il divieto di divulgare immagini ed identità delle vittime dei reati sessuali si riferisce, attra-

¹⁷ G. BUTTARELLI, *op. cit.*, pag. 409.

¹⁸ V. RICCIUTO, *op. cit.*, pag. 301.

¹⁹ G. CORRIAS LUCENTE, *Profili penali*, cit., pag. 5.

²⁰ G. BUTTARELLI, *op. cit.*, pag. 378.

²¹ A. MANNA, *sub art. 12*, in *Commentario delle norme contro la violenza ses-*

suale. Legge 6 febbraio 1996, n. 66, Padova, 1996, pag. 185; S. MOCCIA, *Il sistema delle circostanze e le fattispecie qualificate nella riforma del diritto penale sessuale (legge 15 febbraio 1996, n. 66)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, pag. 375.

verso l'indicazione degli articoli di legge, alle fattispecie riformulate dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 successivamente al fatto, di cui, perciò, non rispondevano gli autori del reato ricostruito dalla trasmissione televisiva; si postula, dunque, l'insussistenza del reato per l'inammissibilità « della interpretazione indirettamente retroattiva della disposizione contravvenzionale »;

— perché la notorietà del caso e la precedente e remota divulgazione dei dati tutelati dall'art. 734-*bis* c.p. ne paralizza l'applicazione.

3. Il decreto di archiviazione è, invece, scandito sul caso concreto.

Due sono i perni decisori: il primo esclude che « la ricostruzione giornalistica di una vicenda già nota ed effettuata per indagare la personalità degli autori del reato » configuri « l'ipotesi del trattamento di dati concernenti la vita sessuale ed insiste sulla correttezza espressiva (« inesistenza di morbosa attenzione ») e sulla distinzione tra vita sessuale e fatto di cronaca (« in danno di Donatella Colasanti, la cui vita sessuale non viene presa in esame »).

Escluso che si verta in materia di dati sensibili, il GIP verifica la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 20, lett. *g*) (incomprensibilmente menziona anche l'art. 25, comma 1, che invece riguarda i dati sensibili) ed esclude la necessità del consenso perché l'informazione è resa nell'esercizio dell'attività giornalistica:

- per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
- nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione;
- nel rispetto dell'art. 6 del codice deontologico in quanto l'informazione è essenziale e pertinente alla qualificazione dei protagonisti.

Pesiddequa, infine, alle citate argomentazioni del P.M. la esclusione della configurabilità dell'art. 734-*bis* c.p.

GIOVANNA CORRIAS LUCENTE